Regolamento elezioni Consiglio Direttivo

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI DEL CRAL INPS D.G.

ART. 1 – Le votazioni per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri per ciascun triennio debbono essere effettuate entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

ART. 2 – Il seggio è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un presidente e da sette membri; fra questi verranno eletti i vice-presidenti nel numero che il seggio elettorale stesso riterrà necessario. In caso di impossibilità da parte di qualcuno eletto a far parte del seggio, la sostituzione viene effettuata dal Presidente sentiti gli altri membri.

ART. 3 – Il seggio elettorale stabilisce:

– l'orario e la data delle votazioni;

– le sedi dove si debbono svolgere le votazioni, tenuta presente la dislocazione delle unità funzionali.

Le decisioni di cui ai precedenti commi debbono essere portate a conoscenza dei soci almeno sette giorni prima della data fissata per le votazioni. Le operazioni elettorali svolte dal seggio sono aperte al pubblico; è facoltà del sindacato controllare la corretta esecuzione delle operazioni.

ART. 4 – Sono eleggibili a membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, i soci validamente iscritti che abbiano la qualifica di "effettivi". Sono elettori tutti i soci iscritti alla data dell'assemblea dei soci.

ART. 5 – Il sistema elettorale che viene adottato per le elezioni degli organi statutari è informato al criterio del voto nominativo su lista unica contenente in ordine alfabetico l'elenco di tutti i candidati propostisi.

ART. 6 – Tutti i soci eleggibili possono presentare la propria candidatura al presidente del seggio elettorale sottoscrivendo apposita domanda nei tempi stabiliti dal seggio elettorale e pubblicizzato con apposito comunicato affisso nelle bacheche presso i posti di lavoro.

ART. 7 – E' riservata al seggio elettorale la facoltà di richiedere al candidato a membro del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri, la convalida delle proprie sottoscrizioni, qualora la domanda non venga presentata personalmente, a pena di nullità della candidatura stessa.

ART. 8 – La presentazione delle candidature di cui al precedente art. 6 deve avvenire entro il termine a secondo le modalità stabilite dal seggio elettorale con proprio comunicato e comunque non prima di 5 giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea. li socio deve esercitare personalmente il diritto di voto: non sono ammesse deleghe.

ART. 9 – Per esercitare il diritto di voto il socio deve comprovare la propria identità a mezzo di idoneo documento di riconoscimento.

ART. 10 – Il seggio elettorale predispone la scheda di votazione contenente l'elenco di tutti i candidati in ordine alfabetico e distinti per le cariche dei vari organi. Ogni candidato può proporsi per una sola carica.

ART. 11 – Le schede di votazione debbono recare distintiva timbratura ed essere firmate per esteso dal presidente e da due componenti del seggio elettorale.

ART. 12 – L'urna destinata a contenere le schede di votazione deve essere, prima dell'inizio delle operazioni di voto, sigillata con la contestuale apposizione delle firme per esteso dei membri del seggio elettorale.

ART. 13 – Il socio esprime il voto sulla scheda fornita dal seggio apponendo un segno nella casella corrispondente ai nominativi prescelti. Gli elettori possono esprimere fino ad un massimo di tre preferenze per la carica di membro del Consiglio Direttivo, ed una per la carica di membro del Collegio Sindacale ed infine una per il Collegio dei Probiviri.

ART. 14 – Il socio, esercitato il diritto di voto, deve inserire la scheda nella apposita urna alla presenza dei membri del seggio elettorale.

ART. 15 – Terminate le operazioni di voto, il seggio elettorale procede allo spoglio delle schede.